

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  
PROVINCIA DI ORISTANO  
*Comune de "Iscanu" Provintzia de Oristanis*





COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  
PROVINCIA DI ORISTANO  
*Comune de "Iscanu" Provintzia de Oristanis*

**Regolamento**

**COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA  
BARRACELLARE**

**ART. 1 - DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

La compagnia barracellare non è un corpo militarmente organizzato, è costituita su base territoriale comunale, e i suoi componenti rivestono la qualifica di agenti di P.S. attribuita con decreto del Prefetto competente per territorio, e sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

**ART. 2 SEDE, COMPETENZA TERRITORIALE E DURATA DELLA COMPAGNIA  
BARRACELLARE.**

La compagnia barracellare fissa la propria sede presso il Comune di Scano di Montiferro, viene costituita nel periodo fra il primo ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del giuramento, e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune. La compagnia barracellare può su richiesta, espletare le proprie funzioni anche esternamente al proprio territorio con forme di collaborazione con altre compagnia barracellari e le forze di polizia. La compagnia barracellare è organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e successive modificazioni, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

**ART. 3 ATTRIBUZIONI DELLA COMPAGNIA**

Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti :

1 - salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dei proprietari verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2 - collaborare su richiesta delle medesime con le autorità istituzionali preposte al servizio di :

a) protezione civile ;

b) prevenzione e repressione dell'abigeato;

c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali.

3 - collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente proposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

- . salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- . salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- . tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- . caccia e pesca;
- . prevenzione e repressione degli incendi;

4 - Salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.

I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specificare operazioni, da parte delle competenti autorità.

ART. 4 - Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco, del corretto svolgimento del servizio della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano previa accettazione formale dell'incarico.

## ART. 5 ORGANICO

La dotazione massima della compagnia barracellare è composta da :

- 1 capitano
- 3 tenenti
- 3 graduati
- 27 barracelli

In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli non può essere inferiore alle dieci unità. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, verrà determinata, ogni triennio, con apposita deliberazione del Giunta Comunale.

## ART. 6 UNITA' OPERATIVA DI BASE

L'unità operativa di base è costituita da un ufficiale, un graduato e da 2 barracelli (unità operativa minima) i quali opereranno sulla base dei servizi predisposti dal capitano. Il comando di due unità operative può essere

affidato ad un ufficiale. Il capitano in qualsiasi momento può assumere il comando delle unità e delle operazioni.

## ART 7 RECLUTAMENTO

Il Sindaco preliminarmente, con apposito bando da affiggere all'albo pretorio, inviterà gli aspiranti barracelli a proporre istanza per far parte della Compagnia. Alla domanda dovrà essere allegato - fotocopia di congedo o porto d'armi in corso di validità o certificato di abilitazione alle armi.

Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a - maggiore età;
- b - godimento dei diritti civili e politici;
- c - non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e - assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper: leggere e scrivere;
- f - idoneità fisica,
- g - potersi validamente obbligare;

### requisiti preferenziali per la Nomina saranno :

- a) costituisce preferenza alla nomina i proprietari di beni oggetto di tutela e l'attitudine e capacità già dimostrata per assolvere il compito affidato;
- b) la residenza nel Comune di Scano di Montiferro ;
- h) il possesso del porto d'arma ( Fucile);
- c) Congedo Militare con Encomio.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a cinque anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune di cui la compagnia appartiene. Il sindaco, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'ultimo semestre, con i pubblici manifesti, avvisa la popolazione che è aperto il termine per le domanda per la nomina a Capitano e componente la Compagnia.

La Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti, provvede a designare il nominativo del Capitano. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale,

d'intesa con il Capitano e previa verifica del possesso da parte di ciascun aspirante dei requisiti indicati nel precedente articolo 7, forma l'elenco dei barracelli e delibera la costituzione della Compagnia.

#### ART. 8- nomina e qualifica agente di P.S.

Successivamente alle delibere di giunta di nomina del Capitano e dei barracelli, gli stessi saranno sottoposti a visita medica per verificarne l'idoneità fisica. In seguito verrà inoltrata richiesta alla Prefettura di attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. Alla richiesta sarà allegata la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento o di altra successiva normativa.

#### ART. 9 RINNOVO

Nel caso in cui la Compagnia Barracellare venga riconfermata per il successivo triennio si provvederà a richiedere alla Prefettura l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. di tutti i componenti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La Giunta Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una lista di nomi proposto dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

#### ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19.6.79 n. 348. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà individuato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 19.6.79 n. 348, il tipo di arma che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni. L'espletamento del servizio dei componenti della compagnia è subordinata alla stipula di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad esse connesse. Il Sindaco informerà la popolazione con adeguate forme di pubblicità, della avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale, con il medesimo decreto sono stabilite, altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'art. 23, possono essere sostituiti da persone che, avendo presentato la domanda di cui all'art. 7, non siano entrati a far parte della Compagnia o in difetto da coloro che ne facciano richiesta e durano in carica fino al compimento del triennio.

## ART. 11 UFFICIALI E GRADUATI

Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale. Le Elezioni dovranno avvenire prima di prestare il giuramento .

## ART. 12

Oltre a quelli previsti al precedente art. 7 per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia barracellare è chiamata ad operare;

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'arma dei carabinieri, si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

## ART. 13 - nomina e funzioni del segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme parere deliberazione della compagnia e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola superiore.

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto il segretario sarà designato fra persone esterne idonee a ricoprire l'incarico e in possesso del titolo di studio di scuola media superiore previa delibera di giunta comunale d'intesa con il capitano.

Il segretario partecipa a tutte le riunioni della compagnia barracellare, redigendone i verbali. Ad esso viene affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia. Al segretario viene affidata la gestione di un fondo di cassa dell'ammontare di Euro 500,00 per le spese minute da iscriversi nel registro di cassa con allegate le pezze giustificative. Il fondo è utilizzabile esclusivamente per il pagamento entro il limite massimo di Euro 250,00 per ciascuno importo della spesa relativa a:

- a) acquisto , riparazione, manutenzione mobili, macchine ed attrezzature ;
- b) b) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiale di consumo occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio;
- c) c) spese postali, telegrafiche, acquisto carta e valori bollati;
- d) d) rimborso spese di viaggio ed indennità di missione.

Nessun pagamento può essere eseguito dal Segretario con il fondo di cassa a disposizione senza l'autorizzazione del Capitano, con buoni da staccarsi da un registro a madre e figlia, numerati e preventivamente bollati e vidimati dal Sindaco.

Il Segretario presenterà al capitano, il rendiconto mensile corredato dai documenti giustificativi di ciascuna spesa e dalle corrispondenti quietanze.

La somma liquidata, in base a questo rendiconto, sarà rimborsata al Segretario con la emissione di un mandato a saldo.

Il segretario oltre ai registri bollettari ed altri modelli relativi alle singole partite, dovrà tenere sempre aggiornato il libro cassa nel quale saranno giornalmente registrati in ordine cronologico tutti i pagamenti effettuati.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà Concordato dal capitano. La misura del compenso spettante al segretario verrà stabilito nella deliberazione di nomina e liquidato in 2 rate semestrali. Il segretario dura in carico sino alla scadenza della compagnia. In caso di dimissioni il segretario dovrà presentare apposito rendiconto della gestione contabile e amministrativo e provvedere al passaggio di consegne al nuovo segretario appositamente designato.

#### ART. 14 -DOCUMENTI E DISTINTIVI

Ad ogni componente la compagnia barracellare verrà consegnata una patente vidimata dal sindaco. Per il capitano e gli ufficiali la patente dovrà contenere la loro legittimazione all'accertamento delle violazioni per le quali sia prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. I barracelli dovranno portare obbligatoriamente in servizio, la divisa appositamente fornita dalla compagnia con gli appositi distintivi e gradi previsti dalla normativa regionale e comunale.

#### ART. 15 GRADAZIONE GERARCHICA.

La gradazione gerarchica della compagnia è rappresentata dal grado. A parità di grado, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di grado. e a parità di anzianità di grado dalla maggiore età.

#### ART. 16 DISCIPLINA

Il buon funzionamento e la buona organizzazione della compagnia barracellare hanno per base una severa disciplina, la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e puntuale adempimento dei doveri inerenti al proprio stato, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie ed alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni buon cittadino.

#### ART. 17 ARMAMENTO

Nel decreto Prefettizio di nomina verrà indicato il tipo di armi che i barracelli sono autorizzati a portare in servizio. Il capitano disporrà che le armi in dotazione siano in perfetto stato di funzionalità, di pulizia e di conservazione.

#### ART. 18 COMPORTAMENTO DEI BARRACELLI IN SERVIZIO

E' fatto obbligo specifico ai barracelli di usare in servizio il massimo rispetto con le persone cui sono costrette a rivolgersi per il servizio disimpegnato.

Nell'espletamento delle sue funzioni il barracello deve tenere presente che la sua azione non è esclusivamente repressiva, ma principalmente preventiva ed educativa.

Nell'elevare le contravvenzioni alle leggi , ai regolamenti ed alle ordinanze, si dovrà mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e comunque mai alterando il tono del discorso ed invitando il cittadino alla calma e compostezza.

#### ART.. 19 DIVIETI E OBBLIGHI VARI

E' tassativamente proibito ai barracelli di chiedere o accettare compensi,regali o servizi gratuiti da privati a qualsiasi titolo.

Debbono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori.

Avere un comportamento che pregiudichi il prestigio e l'onore della compagnia.

Ai barracelli durante i servizi comandati:

- a) è fatto divieto di bere alcolici
- b) è fatto obbligo di rispettare l'itinerario assegnato e gli ordini di servizio ricevuti
- c) è fatto obbligo di avere l'armamento in piena efficienza
- d) è fatto obbligo , durante il servizio, di utilizzare un sistema di collegamento , tra la squadra operativa e altro membro a disposizione nel paese, tramite apparecchi ricetrasmittenti , telefonino o altro.

#### ART. 20 ISTRUZIONE

L'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti la compagnia barracellare verranno effettuati secondo i programmi professionali della Regione. Sarà cura del capitano perché predisponga dei turni di addestramento alle armi presso il più vicino poligono di tiro a ciò autorizzato.

#### ART. 21 VIA GERARCHICA E RECLAMI

Ogni Barracello può rivolgere al capitano o al Sindaco, richiesta di colloquio o istanza o reclami di interesse personale.

#### ART. 22 ASSENZA DAL SERVIZIO

I barracelli che per qualsiasi motivo siano costretti a rimanere assenti dal servizio devono darne immediata comunicazione al capitano.

#### ART. 18 SERVIZIO

La Compagnie barracellare espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

La compagnia sorveglia con apposite ronde di giorno e di notte i beni affidati in custodia, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, sia di giorno che di notte, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un

turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza. In sua assenza, impedimento o revoca lo supplisce un ufficiale. Il capitano dovrà disporre perché sia sempre reperibile.

#### ART. 19 FUNZIONI DEL CAPITANO E DEGLI UFFICIALI

Il Capitano coadiuvato dagli ufficiali sorveglia il buon andamento del servizio a cui i barracelli sono chiamati a compiere.

In particolare provvedono:

1. a tutti i servizi ordinari e straordinari di competenza della compagnia;
2. accertano la regolarità degli atti relativi all'accertamento delle violazioni
3. per le materie previste dall'art. 2 della legge 25\88 sia il capitano che gli ufficiali possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali è prevista una sanzione amministrativa da pagare in denaro. In queste veste gli stessi sono titolari di poteri di polizia giudiziaria (come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689)

Il capitano o chi lo sostituisce dovrà tenere aggiornati:

1. registro delle assenze dei barracelli
2. registro dei turni e orari di servizio
3. registro degli ordini di servizio

Detti registri saranno visitati dal Sindaco ogni semestre.

#### ART. 20 - CUSTODIA E ASSICURAZIONE BENI

1. I beni pubblici potranno essere affidati in custodia alle Compagnia barracellare con modalità e procedure che saranno stabilite con apposita convenzione.

2. I beni privati previsti dall' art. 4 comma 6 della L.R. 24/88 saranno presi in custodia dalla Compagnia barracellare in base alle seguenti tariffe:

specie	tariffa e indennità Euro
Case fuori dall'abitato	50,00
Vigne per ha	10,00
Chiusi per ha	5,00
Seminati per ha	7,00
Piantagioni di qualunque genere per ha	6,00

Frutteti in frutto per ha	10,00
Buoi e vacche da lavoro e da latte in stalla e Loro vitelli per capo	3,50
Buoi e vacche da Incrocio e loro vitelli tariffa per capo	3,00
Buoi e cacche di razza sarda allo stato brado tariffa per capo	2,50
Tori tariffa per capo	5,00
Cavalli, Puledri, asini tenuti in campagna tariffa 4% per valore stimato del capo	
Maiali in stalla tariffa per capo	2,00
Ovini tariffa per	1,00
Caprini tariffa per	1,00
mantenimento di animali in mandria comunale (esclusi ovini) al giorno : foraggio Euro 2,00 mangime euro 1,00	3,00
mantenimento di ovini in mandria comunale al giorno : foraggio Euro 1,00 mangime euro 0,50	1,50
custodia e governo degli animali in mandria comunale - al giorno	ovino 1,00 bovino\equini ecc.: 6,00
fienili in campagna	30,00

La Giunta Comunale potrà incrementare annualmente dette tariffe del tasso di inflazione programmata, avutasi nell'anno precedente.

3. Per altri beni, diversi da quelli regolamentati, per i quali devono essere richieste le attività di custodia, le tariffe saranno concordate con trattative dirette con contenuti e condizioni che possono variare a seconda dei beni da sorvegliare e delle richieste dei proprietari.

4. Tali contratti sono soggetti a preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

#### Art. 21 - gestione finanziaria

La gestione finanziaria della Compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio di previsione annuale, redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione della compagnia in servizio. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario dei seguenti registri contabili:

1. . registro del personale
2. . registro delle deliberazioni della Compagnia
3. . registro dei contratti e delle convenzioni con annotazione dei relativi beni
4. . registro delle denunce d 'ufficio
5. . registro delle notifiche
6. . registro dei danni
7. . registro giornale di cassa
8. . registro verbali sanzioni amministrative
9. . registro dei sequestri
10. registro protocollo
11. registro inventario dei beni

Le entrate della Compagnia barracellare sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici e privati;
- 3) dal 50% delle sanzioni amministrative riscosse per le infrazioni ai regolamenti comunali accertati dalla Compagnia;
- 4) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni. Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di Credito cui compete la gestione della tesoreria dell'Ente di appartenenza. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.
- 5) Il capitano può autorizzare spese sino ad un massimo di Euro 500,00. Le spese che superino in una soluzione euro 500,00 devono essere autorizzate preventivamente dell'assemblea dei barracelli.

Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo incaricato.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, con allegati i documenti giustificativi della spesa, dal quale risulti, fra l'altro il fondo cassa iniziale. Le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre

ed il fondo cassa finale. Al rendiconto del 2 semestre dovranno essere allegati, per ciascun contributo ottenuto, il resoconto singolo della loro spendita sino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso. I rendiconti dovranno essere approvati preventivamente dall'assemblea della compagnia barracellare

Copia del rendiconto deve essere trasmesso a cura del Comune interessato, all' Assessorato regionale competente in materia di Polizia Locale e per conoscenza alla Prefettura.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

I registri, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce dell'ultimo foglio.

#### Art. 22 - ripartizione utili

Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione alle ore di servizio da ciascuno prestate.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia presentato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili, dei contributi e premi.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 17 prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Municipale.

Sono ammesse sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione.

Tali anticipazioni sono autorizzate con provvedimento del Capitano e devono essere reintegrate entro 30 gg. e comunque non oltre il 31 Dicembre di Ciascun anno.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al segretario
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione
- 3) tutte le spese concernenti il servizio barracellare

Le controversie tra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco. La determinazione degli utili da ripartire è demandata alla Assemblea barracellare che potrà decidere di assegnare una somma determinata in aggiunta alle ronde svolte, o anche una somma forfetaria, ritenuta equa, onnicomprensiva.

SCHEMA PER LA RIPARTIZIONE DEI PREMI :

15% AL CAPITANO

85% AI TENENTI, GRADUATI E BARRACELLI, CALCOLATO SECONDO LO SCHEMA SOTTO RIPORTATO

sogetti	ore effettive complessive effettuate nell'anno (1)	coefficiente (fisso) (2)	totale ore virtuali (1x2) (3)	quota oraria virtuale contributo 85% : 4 (5)	quota spettante ai diversi soggetti 5x3 (6)	quota oraria effettiva 1:6 (7)
tenenti		1,70				
graduati		1,50				
barracelli		1,45				
totale ore virtuali complessive →			(4)			

### Art. 23 INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

I barracelli che non adempiono a seguenti sanzioni disciplinari

- a) l' ammonizione per la mancanza commessa, con l' esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l' esclusione dalla compagnia.

L' ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, è stabilita in Euro 50,00 è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento Indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Municipale sentito l' interessato.

Essa consiste nell' allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell' ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d' ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l' interessato.

L' esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l' escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

I componenti delle Compagnie Barracellari sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Municipale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

#### **Art. 24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO**

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente art. 23, può essere sospeso e, nei casi più gravi revocato con - deliberazione della giunta comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

#### **Art. 25 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI**

Nelle materie di competenze della Regione Sardegna, indicate all' art. 2 il capitano e gli Ufficiali delle Compagnie barracellari possono procedere all' accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 N. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 26 - MODALITA' DI ACCERTAMENTO**

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;

- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in - grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata
- g) l' annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l' individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni ,successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall' accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all' autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art 17 della Legge 24.11.81 n.689 e del D.P.R. 29.7.82 n,571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge.24.11.81 n. 689.

#### Art. 27 - AMBITO E FORME DI COLLABORAZIONE

- La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendio d' intesa con le altre associazioni operanti nei territorio.

Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale stesso anche in collaborazione con i Comuni contermini

La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.7.88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo di rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi vigenti in materia.

#### ART. 28 TRANSITO DI BESTIAME

Il transito del bestiame da questo ad altro Comune , o da azienda ad azienda, deve effettuarsi previa comunicazione al capitano dei barracelli (12 ore prima) l'indicante l'ora della partenza e la strada da percorrere e luogo di arrivo. Il nulla osta verrà rilasciato dal capitano dei barracelli. Uguale pratica dovrà farsi per il trasferimento per ritornare al luogo di partenza.

#### ART. 29 PREMIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per sostenere la compagnia barracellare ad integrazione del Premio della Regione Sardegna l'amministrazione comunale eroga un premio annuale di Euro 3.098,00 (soggetto a variazione).

Il premio verrà erogato secondo le seguenti modalità:

1. il contributo, che dovrà essere previsto nel bilancio comunale di previsione, viene concesso con determinazione del responsabile del servizio amministrativo, previa deliberazione della giunta comunale, alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare domanda a firma del Capitano corredata della certificazione del Sindaco di regolare funzionamento della compagnia e del rapporto informativo

che annualmente viene invitato alla Regione per le stesse finalità, nonché dei rendiconti debitamente deliberati e approvati relativi ai due semestri precedenti e alla presentazione del registro del servizio espletato durante l'anno di competenza, nonché di tutti gli altri registri previsti dal presente regolamento. A tal fine potranno essere richiesti rapporti informativi al corpo forestale e carabinieri.

2. Il premio non verrà erogato se il giudizio sintetico espressi nei rapporti informativi sia inferiore a Buono tra quelli previsti nella deliberazione di G.R. 12.12.1995 n. 60\5;
3. Il contributo non verrà erogato in caso di scioglimento della compagnia barracellare. Il premio viene ridotto di 1\12 per ogni mese nel corso del quale non sia stato espletato il servizio per vari motivi;
4. Il premio sarà ripartito equamente tra i tenenti, graduati e i barracelli che hanno operato proficuamente per almeno tre mesi nel corso dell'anno in cui si riferisce il premio. Al capitano spetterà il 5% dell'ammontare del contributo.
5. il premio sarà soggetto a ritenuta d'acconto di legge.

A compensazione dell'ufficio e della responsabilità ricoperta gli ufficiali e i graduati potranno richiedere a domanda indirizzata alla compagnia barracellare, il riconoscimento di una maggiorazione del compenso orario rispettivamente pari allo 0.40% e 0.20%." L'assemblea dei barracelli prima di disporre della ripartizione del premio dovrà verificare che le somme a disposizione per il funzionamento della compagnia siano sufficienti per garantirne la sua operatività; in caso negativo, si dovrà disporre per accantonare parte del premio per le predette finalità.

### Art. 30 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 15\7\1988 e altre disposizioni di legge non in contrasto con la predetta normativa, nonché delle direttive che la regione Sardegna emanerà nella materia.